

Bologna lì, 27/10/2017

Alla presidente della Assemblea Legislativa Simonetta Saliera

Sede

## Interrogazione a risposta scritta

Il sottoscritto consigliere

## Premesso che

La legge di bilancio 2017 ha introdotto specifiche regole per la fruizione di agevolazioni fiscali (comunemente denominate "Sisma Bonus"), che consentono detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall'imposta sul reddito delle società (IRES), laddove vengano realizzati interventi per incrementare la sicurezza antisismica di edifici (art. 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir), in un periodo compreso fra il 1º gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021.

Recentemente, la Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia-Romagna riscontrando l'interpello protocollo numero 909-345/2017 riferito ad un caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di fabbricato presente in zona sismica 2, ha ritenuto che l'agevolazione fiscale del Sisma Bonus non possa essere riconosciuta in quanto: "la formulazione letterale della norma in esame porta a ritenere che gli interventi agevolati debbano riguardare il consolidamento dell'edificio esistente e non la costruzione di un edificio che, in ogni caso, deve rispondere a determinati standard, anche di sicurezza sismica, sia che si tratti della ricostruzione di un edificio esistente, sia che si tratti di una nuova costruzione".

## Considerato che

La competente direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che gli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef sulle spese per il recupero edilizio finalizzati all'adozione di misure antisismiche, non spettino in caso di demolizione e ricostruzione, ma solo laddove il consolidamento intervenga su edificio esistente.





Risulta del tutto evidente quanto l'orientamento assunto dall'Agenzia delle Entrate risulti contrastante rispetto al principio di prevenzione che ha ispirato la norma, volta ad intervenire su un patrimonio edilizio caratterizzato da un'elevata vulnerabilità (circa 9.000.000 di edifici residenziali precedenti al 1974 anno della prima legge antisismica n° 64 del 2 febbraio 1974), nonché a ridurre i costi connessi ai sempre più frequenti "stati di emergenza" dovuti ad eventi sismici.

Una stima ANCE – Cresme del 2012 segnala che lo Stato ha speso 181 miliardi di euro per danni da terremoti dal 1944 al 2012, a cui vanno aggiunti i 24 miliardi per il sisma del Centro Italia, pari ad un costo medio annuo di 2,8 miliardi di euro.

Giova altresì rilevare che per le agevolazioni in questione è previsto un importo massimo su cui calcolare la detrazione (€ 96.000) che rende del tutto incomprensibile la scelta di dissuadere l'intervento certamente più efficace in termini di sicurezza, ovvero la demolizione ed integrale ricostruzione con le tecniche moderne, incentivando il mantenimento di edifici esistenti senza che ciò presenti una giustificazione economica ragionevole.

Peraltro sussiste l'ulteriore rischio di indurre eventuali interessati a desistere dalla realizzazione dell'intervento in quanto le misure di adeguamento sismico per loro natura spesso non sono convenienti in termini di rapporto costi/benefici.

## Tutto ciò premesso e considerato Interroga la giunta per sapere

Come valuti il caso di specie indicato in premessa, e se non reputi opportuno agire per ottenere un preciso chiarimento, o laddove necessario, una adeguata azione legislativa che possa impedire di escludere dal beneficio fiscale gli interventi di demolizione e ricostruzione che in molti casi rappresentano l'intervento migliore per l'aggiornamento antisismico degli edifici, ad esclusione degli edifici con una valenza storica, architettonica o culturale.

